

## REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.
- (2) È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.
- (3) Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
- (4) È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispettivi registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

## Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

## Articolo 2

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:

- a) «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale)»: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;
- b) «effetto indesiderato»: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l'altro, un grado significativo di:
  - i) degrado dell'habitat;
  - ii) competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;
  - iii) ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;
  - iv) predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;
  - v) depauperamento delle risorse alimentari autoctone;
  - vi) diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.

## Articolo 3

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:

- a) nome scientifico della specie;
- b) distribuzione geografica;

<sup>(1)</sup> GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

- c) habitat e biologia;
- d) produzione acquicola;
- e) impatto delle introduzioni;
- f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione;
- g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informa-

tiva contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.

2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'iniziativa per l'accessibilità del web.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.

Per la Commissione  
Joe BORG  
Membro della Commissione

---

## ALLEGATO

Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1

La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo <sup>(1)</sup> (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente

**1. Informazioni generali**

- 1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:
- 1.2. Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:
- 1.3. Data della domanda di autorizzazione: gg/mm/aaaa:
- 1.4. Dati relativi alla specie:
  - 1.4.1. Codice FAO:
  - 1.4.2. Nome comune:
  - 1.4.3. Nome scientifico:
  - 1.4.4. Sottospecie (se pertinente):
  - 1.4.5. Altre informazioni:
    - 1.4.5.1. Tetraploide: SÌ/NO
    - 1.4.5.2. Ibrido artificiale fertile: SÌ/NO
    - 1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:
- 1.5. Origine:
  - 1.5.1. Paese:
  - 1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):
  - 1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):
- 1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:
  - 1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):
  - 1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto <sup>(2)</sup>
- 1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):
- 1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):
- 1.9. Numero di movimenti previsti:

**2. Screening e valutazione dei rischi**

- 2.1. Tipo di movimento:
  - 2.1.1. Introduzione o traslocazione routinaria: SÌ/NO
    - 2.1.1.1. Autorizzazione rilasciata: SÌ/NO
    - 2.1.1.2. Data di rilascio dell'autorizzazione: gg/mm/aaaa

<sup>(1)</sup> Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].

<sup>(2)</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.

- 2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):
- 2.1.1.4. Durata dell'autorizzazione: X anni XX mesi
- 2.1.1.5. Eventuali condizioni:
- 2.1.1.5.1. Quarantena: SÌ/NO
- 2.1.1.5.2. Rilasci pilota: SÌ/NO
- 2.1.2. Introduzione o traslocazione non routinaria: SÌ/NO
- 2.1.2.1. Tipo di rischio:
- 2.1.2.1.1. Basso
- 2.1.2.1.2. Medio
- 2.1.2.1.3. Elevato
- 2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
- 2.1.2.3. Autorizzazione rilasciata: SÌ/NO
- 2.1.2.4. Data di rilascio dell'autorizzazione: gg/mm/aaaa
- 2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:
- 2.1.2.6. Durata dell'autorizzazione: X anni XX mesi
- 2.1.2.7. Eventuali condizioni:
- 2.1.2.7.1. Quarantena: SÌ/NO
- 2.1.2.7.2. Rilasci pilota: SÌ/NO
3. **Monitoraggio**
- 3.1. Durata del programma di monitoraggio: X mesi
- 3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
- 3.3. Piani di emergenza applicati: SÌ/NO
- 3.4. Revoca de l'autorizzazione (se applicabile): SÌ/NO
- 3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva
- 3.4.2. Data: gg/mm/aaaa
- 3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):
-